



Delibera della Giunta Regionale n. 189 del 05/06/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 2 - UOD Trasporto su ferro

Oggetto dell'Atto:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO. INDIZIONE DI PROCEDURE DI GARA. LINEE GUIDA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) il sistema normativo vigente, nazionale e comunitario, in materia di assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale è improntato a principi di imparzialità, non discriminazione, libertà di stabilimento, parità di trattamento, trasparenza ed evidenza pubblica;
- b) l'art. 18 del D. Lgs. n. 422/97, in materia di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, al comma 2, prevede che allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le Amministrazioni competenti garantiscono il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio;
- c) la Legge regionale n. 3/02, all'art. 32, prevede che la Regione e gli Enti locali stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi e che la scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione;

premessato inoltre che

- a) la Direttiva n. 91/440/CE ed il DPR 8 luglio 1998, n. 277, Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, hanno provveduto ad estendere al settore del trasporto ferroviario il principio di libera prestazione dei servizi, stabilendo un diritto di accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria degli Stati membri a favore delle imprese ferroviarie;
- b) i suddetti principi sono stati poi confermati e rafforzati dalla Direttiva n. 2012/34/UE istitutiva dello spazio ferroviario europeo unico;
- c) il D. Lgs. n. 188/03, all'art. 2, sancisce la libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle imprese ferroviarie, in conformità alle prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario;
- d) il medesimo D. Lgs., all'art. 11, sancisce la separazione tra soggetto gestore della rete e soggetto esercente il servizio, garantendo, all'art. 12, alle condizioni previste, l'accesso alla rete ferroviaria da parte delle imprese;

dato atto che

- a) il Regolamento Ce n. 1370/07, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, all'art. 5 par. 3, prevede che l'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, equa, aperta a tutti gli operatori e rispettosa dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

preso atto che

- a) l'art. 16 bis del decreto legge n. 95/12, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012, così come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228/12, ha previsto che i criteri e le modalità con cui

ripartire e trasferire alle Regioni a Statuto ordinario le risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, entro quattro mesi dalla data di emanazione del suddetto DPCM, le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, devono procedere, in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale;

- b) con Delibera di Giunta regionale n. 462/13, in attuazione della norma richiamata, è stato approvato il Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL ex art. 16 bis del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 e s.m.i (con allegati);

preso atto altresì che

- a) l'art. 34 del Decreto legge n. 179/12 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/12, ai comma 13 e 14, prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste e che, in relazione agli affidamenti in essere la suddetta relazione deve essere pubblicata entro la data del 31 Dicembre 2013;
- b) la Direzione Generale per la Mobilità ha provveduto all'adempimento de quo;
- c) l'art. 3 bis del decreto legge n. 138/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/11, prevede che, a tutela della concorrenza, le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- d) l'art. 13 del decreto legge n. 150/13, convertito in Legge n. 1/14, dispone che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del citato art. 3 bis del decreto legge n. 138/11, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/11, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto;
- e) il comma 89 dell'art. 1 della Legge regionale n. 5/2013 prevede che la Regione è designata quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del Trasporto pubblico locale (TPL) e che per l'affidamento del servizio del TPL mediante procedura ad evidenza pubblica, il bacino unico regionale ottimale può essere suddiviso in più lotti;
- f) con Delibera di Giunta regionale n. 143 del 12/05/2014 si è provveduto alla individuazione di n. 3 lotti per i servizi di TPL su ferro nel senso che segue:

Lotto	Descrizione
1	Servizi su rete RFI
2	Servizi reti regionali EAV (EX SEPSA - EX CIRCUMVESUVIANA - EX MCNE)
3	Servizi Urbani NAPOLI (Linea 1 + Linea 6 + Funicolari)

preso atto inoltre che

- a) il servizio aggiudicato tramite gara, alla luce dei vincoli discendenti dalla normativa comunitaria (art. 4 par. 3 Regolamento Ce n. 1370/07), può essere affidato per una durata di anni dodici;
- b) la fattibilità delle procedure relativamente al lotto Servizi Urbani NAPOLI (Linea 1 + Linea 6 + Funicolari) resta subordinata alla trasmissione, da parte del soggetto gestore dell'infrastruttura, delle necessarie informazioni relative alle caratteristiche strutturali della rete e al canone di accesso all'infrastruttura;

ritenuto

- a) per tutto quanto esposto in premessa, di dover attivare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi minimi di TPL su ferro come individuati dalla DGR n. 462/2013, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una durata massima di anni 12, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla sopra citata Delibera;
- b) di dare mandato, altresì, alla Direzione Generale per la Mobilità, di adottare i conseguenziali provvedimenti, nonché di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;

visti

- a. il d. lgs. n. 422/1997;
- b. la Legge regionale n. 3/2002;
- c. il Regolamento CE n. 1370/2007
- d. la Direttiva 2012/34/UE;
- e. la Legge regionale n. 5/2013;
- f. la D.G.R. n. 462/2013;
- g. il D.L. n. 150/13, conv. in Legge n. 1/14;
- h. il D. Lgs. n. 188/03;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- 1. di attivare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi minimi di TPL su ferro come individuati dalla DGR n. 462/2013, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una durata massima di anni 12, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla sopra citata Delibera;
- 2. di prendere atto che la fattibilità delle procedure relativamente al lotto Servizi Urbani NAPOLI (Linea 1 + Linea 6 + Funicolari) resta subordinata alla trasmissione, da parte del soggetto gestore dell'infrastruttura, delle necessarie informazioni relative alle caratteristiche strutturali della rete e al canone di accesso all'infrastruttura;
- 3. di dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di adottare i conseguenziali provvedimenti, nonché di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
- 4. di inviare il presente atto, per le rispettive competenze, alla Direzione Generale per la Mobilità, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, al Dipartimento delle Politiche Territoriali, al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché alla Segreteria di Giunta Unità Operativa Dirigenziale - Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul BURC.